

Giovedì 6 settembre 2007

113. sollecita la Commissione a presentare una proposta relativa a un codice di condotta per i funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari, soprattutto per le loro missioni in paesi terzi, analogo al codice di condotta elaborato dall'ONU; ritiene che il codice dovrebbe esprimere una chiara disapprovazione per l'acquisto di servizi sessuali e altre forme di sfruttamento sessuale e violenze basate sul genere, e dovrebbe altresì contenere le debite sanzioni in caso di cattiva condotta, e che ai funzionari dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul contenuto del codice di condotta prima di essere inviati in missione;

114. raccomanda l'adozione di misure per migliorare la sicurezza fisica delle donne e delle ragazze nei campi profughi e per tutelare e proteggere i diritti umani degli sfollati;

115. esorta il Consiglio e la Commissione ad assicurare l'attuazione della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino; sollecita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi terzi a inserire una prospettiva di genere nei programmi d'azione nazionali nonché ad introdurre nelle politiche nazionali i diritti dell'uomo e l'integrazione di genere;

116. sollecita la Commissione ad assicurare, nell'ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, l'elaborazione di un programma di educazione esaustivo in materia di diritti umani per sensibilizzare le donne ai loro diritti e sensibilizzare l'opinione pubblica in generale ai diritti delle donne;

117. sollecita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi terzi a incorporare il principio dell'uguaglianza degli uomini e delle donne nella loro legislazione e ad assicurarne la realizzazione tramite leggi e altri strumenti adeguati nonché a garantire il rispetto di tali diritti in tutti i settori;

118. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio (compreso al Segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, sig. Javier Solana, e al rappresentante permanente per i diritti umani, sig.ra Riina Kionka, nonché ai membri del COHOM), alla Commissione (compresi i capi delle sue delegazioni nei paesi terzi), ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché ai copresidenti delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle delegazioni interparlamentari tra l'UE e i paesi interessati.

P6_TA(2007)0382

Conseguimento della sostenibilità della pesca tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2007 sul conseguimento della sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile (2006/2224(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,
- vista la dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile» (COM(2006)0360),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾ sulla comunicazione della Commissione,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0298/2007),

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ . GU C 168 del 20.7.2007, pag. 38.

Giovedì 6 settembre 2007

- A. considerando che la maggior parte delle risorse alieutiche comunitarie dotate di elevato valore commerciale sono sovrasfruttate o prossime a una situazione di sovrasfruttamento,
- B. considerando che la sostenibilità delle risorse alieutiche è fondamentale per garantire, a lungo termine, l'attività di pesca e la redditività del settore,
- C. considerando che il sistema comunitario di conservazione e gestione, basato sui totali ammissibili di cattura (TAC) e sui contingenti, non ha permesso uno sfruttamento razionale delle risorse, ma che, anzi, la sua rigidità e il fatto che esso risponde a criteri politici anziché biologici hanno ostacolato tale gestione razionale, rendendo difficile il controllo e favorendo i rigetti in mare,
- D. considerando che il sistema comunitario di conservazione e gestione deve basarsi sulla ricerca scientifica nell'ambito della pesca e disporre di informazioni statistiche affidabili, dettagliate e relative ad un lungo arco di tempo,
- E. considerando le varie, successive modifiche e i vari adeguamenti del sistema di gestione della politica comune della pesca (PCP), con la sovrapposizione tra il regime di TAC e contingenti e il regime dello sforzo di pesca, l'introduzione di diversi piani di recupero che hanno dato risultati molto ineguali e la fissazione di misure successive per lo smantellamento della flotta che non hanno prodotto i risultati sperati, mentre hanno avuto ripercussioni negative a livello economico e sociale,
- F. considerando che, nella maggior parte dei casi, gli adeguamenti citati hanno soltanto ridotto la redditività e la competitività della flotta comunitaria, tanto all'interno dell'Unione europea quanto in ambito internazionale, rendendo via via più difficile l'applicazione della normativa in materia di pesca per il settore — posto di fronte a norme sempre più complesse e in costante evoluzione senza avere la benché minima possibilità di pianificare la propria attività a medio e lungo termine —, senza che tutto ciò abbia migliorato in modo significativo la situazione delle risorse,
- G. considerando che, in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, l'UE si è impegnata a far sì che le risorse alieutiche comunitarie raggiungano entro il 2015 livelli che consentano di ottenere il rendimento massimo sostenibile (MSY — *Maximum Sustainable Yield*),
- H. considerando che la comunità scientifica in generale ritiene che la formulazione originale del modello MSY sia ormai superata, data la difficoltà di applicare a livello della gestione un modello matematico teorico che, per essere formulato con precisione, presuppone una dettagliata conoscenza della dinamica demografica delle risorse e lunghe serie storiche di dati; considerando inoltre che qualsiasi carenza, errore o incertezza del modello porta inevitabilmente a un'attività di pesca superiore al MSY,
- I. considerando che in un sistema di gestione delle attività di pesca è necessario ammettere un certo grado di incertezza scientifica e di scostamenti o errori nella definizione del modello — dovuti ad esempio a errori nel reclutamento delle specie o a variazioni ambientali — il che porta inevitabilmente a definizioni errate del MSY o alla mancata realizzazione dell'obiettivo,
- J. considerando che dopo le prime formulazioni del MSY il mondo scientifico ha presentato nuove versioni di tale modello, cercando di correggerne i difetti e di ovviare alle sue carenze,
- K. considerando che l'applicazione del MSY è di enorme complessità per quanto riguarda la gestione della pesca multispecifica, che è quella maggiormente praticata dalla flotta comunitaria, e che tale modello non è applicabile alla pesca pelagica,
- L. considerando che un'applicazione rigorosa del MSY porterebbe a breve termine a una riduzione assai considerevole e in alcuni casi drastica dell'attività, dell'occupazione e delle entrate della flotta comunitaria,
- M. considerando che la gestione della pesca deve tener conto di analisi più complete degli effetti naturali e di altri effetti di interrelazione tra le specie, oltre alle conseguenze derivanti dall'attività dell'uomo, che contribuiscono all'inquinamento marino e alla distruzione degli ecosistemi marini,
- N. considerando che la flotta comunitaria ha assolutamente bisogno di un sistema di gestione che, oltre ad adeguare lo sforzo di pesca alle risorse disponibili, le garantisca nel contempo una maggiore stabilità imprenditoriale e le permetta di pianificare meglio l'attività; considerando che ogni periodo di transizione verso un nuovo modello richiederà misure di accompagnamento finanziario;

Giovedì 6 settembre 2007

1. accoglie con il massimo interesse la comunicazione della Commissione ed apprezza in modo particolare il fatto che essa riconosca il fallimento dell'attuale politica di gestione della pesca e si ponga l'obiettivo di definire un nuovo modello di gestione che consenta di ricostituire gli stock, di adeguare lo sforzo di pesca alla realtà delle zone di pesca e di assicurare alla flotta di pesca maggiore redditività e stabilità;
2. sottolinea la necessità che tutte le future misure di modifica dell'attuale sistema comunitario di conservazione e gestione siano adottate con la piena partecipazione dei pescatori e si basino sulla ricerca scientifica in materia di pesca;
3. ricorda la necessità di rafforzare gli stanziamenti destinati alla ricerca scientifica sulla pesca nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, affinché essa possa contribuire a migliorare il sistema comunitario di conservazione della pesca, mediante lo sviluppo di modelli teorici di gestione della pesca, della loro applicazione, di una migliore analisi dello stato delle risorse, degli effetti naturali e di altri effetti di interrelazione tra le specie, nonché il miglioramento delle attrezzature per la pesca;
4. prende atto dell'intenzione della Commissione di raggiungere questi obiettivi introducendo il MSY come parametro di riferimento per la gestione dell'attività di pesca, ma avverte che, secondo buona parte del mondo scientifico, inclusa la FAO, il modello classico di MSY è superato da altri modelli più avanzati, che tengono conto, tra l'altro, dell'ecosistema nel suo insieme e integrano gli aspetti ambientali, le interrelazioni tra popolazioni nonché gli aspetti economici e sociali, ecc.;
5. rileva che eminenti scienziati hanno sviluppato recentemente nuovi metodi, basati su simulazioni informatiche della pesca, che emulano l'approccio MSY pur non considerandolo come obiettivo esplicito e tengono in debita considerazione i rischi, i fattori ambientali e le eventuali interazioni tra le specie, e osserva che tali metodi potrebbero in linea di principio essere ampliati onde tener conto di specifici fattori sociali ed economici;
6. richiama l'attenzione sulle difficoltà insite nell'applicazione del modello MSY alla pesca multispecifica, che è quella prevalente nell'UE, poiché applicando il MSY alla specie principale potrebbe accadere che le altre specie siano sovrasfruttate, mentre utilizzarlo per la specie nelle condizioni peggiori — come sembrerebbe logico — significherebbe rinunciare alle catture di specie in buone condizioni biologiche, con conseguenti perdite in termini economici, di occupazione e competitività, il che d'altro lato è in assoluta contraddizione con l'ottenimento del rendimento massimo sostenibile in quanto tale;
7. lamenta pertanto il fatto che la comunicazione della Commissione non analizzi questi aspetti specifici né proponga soluzioni al riguardo, e che in essa manchi una valutazione più approfondita delle implicazioni dell'applicazione di un modello MSY in generale, delle sue carenze e peculiarità di utilizzo e dei rischi che qualsiasi errore nel modello può comportare; si rammarica in particolare dell'assenza di un'analisi dell'evoluzione del MSY e dei possibili vantaggi dei diversi approcci;
8. ritiene dunque che non siano ancora sufficientemente mature le condizioni per una proposta intesa ad introdurre il MSY e che occorra analizzare ulteriormente, in modo più approfondito, i problemi, le carenze e gli obiettivi della politica comunitaria di conservazione e gestione in quanto tale, onde decidere le misure adeguate per realizzare le modifiche più necessarie dell'attuale PCP, dando prova di coraggio politico;
9. esprime le proprie perplessità, alla luce di quanto sopra, dinanzi alle recenti misure elaborate dalla Commissione per conformarsi al modello MSY, come lo stesso regolamento relativo ai TAC e ai contingenti per il 2007 ⁽¹⁾, quando la Commissione stessa ha riconosciuto in varie sedi che sono necessari ulteriori studi su vari aspetti dell'applicazione del MSY;
10. esprime inquietudine per il fatto che, nel contesto dell'ambizioso obiettivo di modificare l'impostazione del sistema di conservazione e gestione della PCP, non si colga l'occasione per definire con chiarezza il regime di accesso alle risorse, ma si perpetui la sovrapposizione tra il sistema dei TAC e dei contingenti e quello dello sforzo di pesca; ritiene che la Commissione non debba lasciarsi sfuggire questa opportunità per definire il regime di accesso alle risorse che meglio promuova la sostenibilità, renda più difficili i rigetti in mare, semplifichi le misure tecniche, elimini le discriminazioni e la concorrenza spietata per accaparrarsi le risorse, offra la necessaria flessibilità e migliori la competitività del settore;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1).

Giovedì 6 settembre 2007

11. sottolinea che qualsiasi modifica del sistema di gestione deve necessariamente prevedere meccanismi di compensazione adeguati e sufficienti dal punto di vista finanziario, il che presuppone uno studio dell'impatto socioeconomico della proposta definitiva, ed invita la Commissione a sviluppare queste misure simultaneamente al nuovo sistema di gestione e, se possibile, ad integrarle;
12. insiste sul fatto che il deplorabile stato delle risorse ittiche nelle acque europee, nonché le difficoltà cui è esposto il settore della pesca UE, richiedono un intervento quanto più rapido possibile, e che ulteriori indugi possono solo comportare nuove difficoltà per il settore e ritardarne ulteriormente il ritorno alla redditività;
13. chiede che, prima di prendere una decisione, si proceda come indicato; sollecita pertanto un dibattito aperto e con un'ampia partecipazione, nell'ambito del quale si analizzino altre possibili strategie di gestione, per raggiungere il consenso più ampio possibile circa le modifiche da apportare alla politica comunitaria di gestione della pesca;
14. caldeggia, in definitiva, la progressiva introduzione di un sistema che porti a una politica della pesca sempre più adattata alla capacità biologica di risorse in via di ricostituzione, di modo che la sostenibilità della pesca comunitaria sia più una garanzia che una preoccupazione e sia percepita come tale ovunque nel mondo circolino prodotti della pesca comunitari; auspica che tale sistema assicuri stabilità alla flotta e le consenta una pianificazione corretta sempre più a lungo termine, per pervenire, infine, a un regime stabile di accesso alle risorse, nell'ambito del quale i TAC e i contingenti siano modificati solo in modo puntuale e semiautomatico, anziché dover essere ritoccati di anno in anno sulla base di criteri che non rispondono a considerazioni di carattere puramente scientifico;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2007)0383

Libro verde sulla revisione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2007 sul Libro verde concernente la revisione dell'acquis relativo ai consumatori (2007/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM(2006)0744), e il Compendio comunitario di diritto del consumo — analisi comparativa ⁽¹⁾,
- vista la legislazione comunitaria vigente nel settore della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dello sviluppo della società dell'informazione,
- viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e sulla revisione dell'acquis: la via da seguire ⁽²⁾, la risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto europeo dei contratti ⁽³⁾ e la risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale ⁽⁴⁾,
- vista l'audizione pubblica sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori europei svoltasi al Parlamento europeo il 10 aprile 2007,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.

⁽²⁾ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.

⁽³⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.

⁽⁴⁾ Testi approvati in tale data, P6_TA(2007)0287.